

## STATUTO

### DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA

**Art. 1** - E' costituita la società a responsabilità limitata denominata: "Barano Multiservizi s.r.l."

**Art. 2** - La società ha per oggetto la gestione dei seguenti servizi:

1. aree demaniali ivi compresi arenili e aree di mare territoriale per posa cavitelli e corpi morti, attività di ormeggio e supporto alla nautica da diporto;
2. stabilimenti e parchi termali ed idropinici;
3. manutenzione ordinaria, straordinaria e gestione:
  - della rete stradale;
  - della pubblica illuminazione;
  - della segnaletica orizzontale e verticale;
  - del verde;
  - degli edifici, ivi compresi tutti gli impianti tecnologici;
  - degli impianti sportivi;
4. la ricerca, lo studio, la progettazione ed ogni altra attività strumentale, ivi compresa la concessione con altri soggetti pubblici;
5. la gestione del patrimonio immobiliare per la Società stessa
6. gestione e riscossione TARI entrate;
7. pulizia straordinaria nelle scuole;
8. servizi di igiene urbana;
9. la raccolta, differenziata o indifferenziata, trasporto, eventuale trattamento o riciclo, stoccaggio, smaltimento dei rifiuti sia urbani che speciali, anche tossici, nocivi e industriali. Per quanto riguarda la raccolta differenziata, il trattamento e lo smaltimento finale, anche con l'eventuale recupero energetico, la società potrà operare in associazione con altre Aziende Speciali o altri soggetti, pubblici o privati
10. lo spazzamento e lavaggio delle strade;
11. il servizio di autospurghi (a pagamento e senza privativa), anche in associazione con altre Aziende Speciali o altri Enti pubblici
12. il servizio gabinetti fissi e mobili
13. il servizio di pulizia di altri luoghi di pertinenza comunale (aree demaniali o di

uso pubblico, giardini, mercati, spiagge, specchi d'acqua marina, ecc.) anche in associazione con altre Aziende Speciali o altri Enti pubblici o privati;

14. il servizio di disinfestazione, disinfezione, igiene ambientale (derattizzazione, bonifiche fitosanitarie, diserbo, test- control, ecc.);

15. altre attività complementari o affini a quelle del punto 16, nel cui esercizio la Società può valorizzare per la sua capillare presenza sul territorio urbano, quali ad esempio:

- Pulizia di strutture recintate o edifici in genere;
- Cancellazione scritte murarie;
- Trasporto di materiali di risulta della manutenzione del verde;
- Sorveglianza e pronto intervento di ripristino delle sedi stradali;
- Interventi di bonifica di aree da rifiuti di qualunque natura per esecuzione di Ordinanze Sindacali in danno dei proprietari;
- Servizi conto terzi per igiene urbana in base a convenienza economica;
- Consulenza, assistenza e servizio al Comune di Barano d'Ischia nel campo della minimizzazione, della gestione e dello smaltimento dei rifiuti e delle analisi di laboratorio
- Corsi per la diffusione e l'applicazione di conoscenze scientifiche, tecnologiche ed organizzative nel settore dei rifiuti ed ambientale;

Per lo svolgimento delle attività di cui al precedente punto 16 la Società promuove:

- Azioni di informazione e sensibilizzazione dei cittadini sui temi dell'igiene urbana e della gestione dei rifiuti;
- Azioni di prevenzione dei comportamenti contrari all'igiene urbana.

16. servizi cimiteriali (compresa la crematura)

Sulle attività di cui ai punti precedenti verranno formalizzati, attraverso uno o più contratti di servizio, gli obblighi e gli impegni tra il Comune e la Società circa obiettivi e scelte, compresi gli aspetti economici e finanziari. I contratti di servizio conterranno al proprio interno norme che consentono di affidare alla Società attività di carattere temporaneo e/o specifico, dettandone la relativa disciplina.

La Società provvederà alla predisposizione di mezzi e servizi atti alla progettazione e costruzione degli impianti necessari per lo svolgimento dei servizi ad essa affidati, direttamente o tramite contratti di incarico professionale o di appalto.

La società nella propria attività dovrà rispettare i principi e norme di cui al d.lgs.

267/2000, per quanto compatibili.

La società potrà inoltre compiere tutte le operazioni necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale nel rispetto delle inderogabili norme di legge.

Essa potrà avvalersi di tutte le iniziative ed agevolazioni previste per le aziende operanti nei territori del Mezzogiorno e dalle norme comunitarie.

**Art. 3** - La società ha sede legale nel Comune di Barano d'Ischia.

**Art. 4** - La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050, salvo proroga od anticipato scioglimento da parte dell'assemblea dei soci.

### **CAPITALE SOCIALE**

**Art. 5** - Il capitale sociale è di euro 20.000,00,= (ventimila/00) diviso in quote ai sensi di legge.

**Art. 6** - La delibera di aumento del capitale sociale può consentire il conferimento di qualsiasi elemento suscettibile di valutazione economica, compresa la prestazione di opera o di servizi a favore della società, determinando le modalità del conferimento; in mancanza di diversa indicazione il conferimento deve essere eseguito in denaro.

La polizza o la fideiussione previste dalla legge a garanzia degli obblighi di prestazione d'opera o di servizi possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in denaro presso la società.

**Art. 7** - In caso di riduzione del capitale per perdite può essere omesso il deposito preventivo presso la sede sociale, almeno otto giorni prima dell'assemblea, della relazione dell'organo amministrativo sulla situazione patrimoniale della società e delle osservazioni dell'eventuale organo di controllo. La rinuncia a detto deposito deve essere confermata in sede assembleare e deve risultare dal relativo verbale.

### **FINANZIAMENTI DEI SOCI**

**Art. 8** - I soci possono eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo, finanziamenti senza obbligo di rimborso oppure con obbligo di rimborso, onerosi o gratuiti, nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dalla legge in materia di raccolta del

risparmio.

## **PARTECIPAZIONI SOCIALI**

**Art. 9** - I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta.

**Art. 10** - In caso di trasferimento delle partecipazioni sociali o di parte di esse per atto tra vivi a titolo oneroso o gratuito è riservato a favore degli altri soci il diritto di prelazione.

A tal fine il socio che intende trasferire la propria partecipazione deve darne comunicazione a tutti gli altri soci mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, indicando il nominativo dell'acquirente, il corrispettivo e tutte le altre condizioni dell'alienazione. La comunicazione vale come proposta contrattuale nei confronti dei soci, che possono determinare la conclusione del contratto comunicando al proponente la loro accettazione entro sessanta giorni dalla ricezione della proposta. In caso di esercizio del diritto di prelazione da parte di più soci, questi si dividono la quota offerta in vendita in modo che tra essi rimanga inalterato il rapporto di partecipazione al capitale sociale.

In caso di trasferimento a titolo gratuito o per un corrispettivo diverso dal denaro, oppure quando il prezzo richiesto è ritenuto eccessivo da almeno uno dei soci che ha esercitato il diritto di prelazione, il prezzo della cessione viene determinato da un esperto nominato dal tribunale su istanza della parte più diligente, con le modalità previste dalle presenti norme sul funzionamento della società per la determinazione del valore della partecipazione del socio recedente.

La rinuncia al diritto di prelazione, espressa o presunta nel caso di mancata risposta nel termine di sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione, consente al socio di cedere liberamente la sua quota esclusivamente al soggetto e alle condizioni indicate nella comunicazione. Il trasferimento deve comunque avvenire entro i trenta giorni successivi alla rinuncia al diritto di prelazione.

Il diritto di prelazione non si applica quando il socio trasferisce in tutto o in parte la propria partecipazione a favore del coniuge o di un parente in linea retta.

La società non può prendere nota nei propri libri del trasferimento di partecipazioni sociali se non viene fornita la prova del rispetto delle condizioni previste dal presente

articolo.

### **RECESSO DEL SOCIO**

**Art. 11** - Il socio può recedere dalla società nei casi previsti dalla legge.

La volontà di recedere deve essere comunicata all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro trenta giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della decisione che legittima il recesso oppure, in mancanza di una decisione, dal momento in cui il socio viene a conoscenza del fatto che lo legittima.

L'esercizio del diritto di recesso deve essere annotato nel libro soci a cura dell'organo amministrativo. Le partecipazioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute. Il recesso non può essere esercitato, e se già esercitato è privo di efficacia, quando la società revoca la decisione che lo legittima.

**Art. 12** - Il socio che recede dalla società ha diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione al patrimonio sociale, determinato tenendo conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali e immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di mercato delle partecipazioni societarie; in caso di disaccordo la determinazione avviene sulla base di una relazione giurata redatta da un esperto nominato dal tribunale ai sensi di legge, su istanza della parte più diligente.

Il rimborso deve essere eseguito, con le modalità previste dalla legge, entro centottanta giorni dalla comunicazione della volontà di recedere.

### **DECISIONI DEI SOCI**

**Art. 13** - I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge o dalle presente Statuto, e sugli argomenti sottoposti alla loro approvazione da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale.

Le decisioni dei soci prese in conformità alla legge e all'atto costitutivo vincolano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti

**Art. 14** - Sono riservate alla competenza dei soci:

- 1) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- 2) l'approvazione di altri documenti di programmazione economico finanziaria;
- 3) l'approvazione delle deliberazioni societarie di amministrazione straordinaria e degli atti fondamentali della gestione quali ad esempio il piano degli investimenti, il piano di sviluppo, il piano industriale, il piano economico-finanziario, il piano occupazionale, gli acquisti e le alienazioni patrimoniali e gli impegni di spesa di importi superiori ad € 150.000,00;
- 4) la nomina e la revoca degli amministratori, fatti salvi i diritti riguardanti l'amministrazione della società eventualmente attribuiti a singoli soci
- 5) l'eventuale nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;
- 6) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- 5) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- 6) la nomina e la revoca dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
- 7) altre decisioni che la legge riserva in modo inderogabile alla competenza dei soci.

**Art. 15** - Le decisioni dei soci sono assunte con il voto favorevole dei soci che rappresentano più della metà del capitale sociale e possono essere adottate con deliberazione assembleare, mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto dai soci.

Ogni socio che non sia moroso nell'esecuzione dei conferimenti ha diritto di partecipare alle decisioni e il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Devono essere sempre adottate mediante deliberazione assembleare le decisioni dei soci che riguardano le modificazioni dell'atto costitutivo oppure il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, e comunque quando lo richiedono uno o più amministratori o i soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, oppure sia espressamente previsto dalla legge.

**Art. 16** - Il procedimento per la consultazione scritta o l'acquisizione del consenso espresso per iscritto è regolato come segue.

Uno dei soci o uno degli amministratori comunica a tutti i soci e a tutti gli

amministratori non soci il testo della decisione da adottare, fissando un termine non inferiore a otto giorni entro il quale ciascun socio deve far pervenire presso la sede sociale l'eventuale consenso alla stessa. In caso di mancata risposta nel termine fissato, il consenso si intende negato. Dai documenti devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa.

Le comunicazioni possono avvenire con qualsiasi mezzo che consenta di verificarne la provenienza e di avere riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo), compresi il telefax e la posta elettronica, e devono essere conservate dalla società.

Le decisioni dei soci adottate con queste modalità devono risultare da apposito verbale redatto a cura dell'organo amministrativo e inserito nel libro delle decisioni dei soci.

**Art. 17** – L'assemblea dei soci è regolata dalle seguenti norme:

- a) l'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in territorio italiano;
- b) l'assemblea è convocata dall'organo amministrativo con avviso contenente il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare, spedito a ciascuno dei soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea; l'avviso deve essere inviato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita al domicilio risultante dal libro soci, oppure con qualsiasi altro mezzo che consenta il riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo), compresi il telefax e la posta elettronica, al recapito precedentemente comunicato dal socio e annotato nel libro soci; in caso di impossibilità o inattività dell'organo amministrativo l'assemblea può essere convocata dall'eventuale organo di controllo oppure da uno qualsiasi dei soci;
- c) in ogni caso l'assemblea si intende regolarmente costituita quando è presente l'intero capitale sociale, sono presenti, oppure risulta che sono stati informati della riunione, tutti gli amministratori e i componenti dell'eventuale organo di controllo e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento;
- d) i soci possono farsi rappresentare in assemblea da altra persona mediante delega scritta che dovrà essere conservata dalla società;
- e) il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento, accerta e proclama i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve

essere dato conto nel verbale;

f) l'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione, e in mancanza dalla persona designata dagli intervenuti che rappresentano la maggioranza del capitale sociale presente in assemblea;

g) l'assemblea nomina un segretario, anche non socio, che ne redige il verbale, sottoscritto dallo stesso e dal presidente; nei casi previsti dalla legge e quando il presidente lo ritiene opportuno il verbale viene redatto da un notaio da lui scelto.

### **CONTROLLO ANALOGO**

**Art.18** L'Ente esercita un controllo analogo su tutte le attività svolte dall'organismo partecipato secondo le seguenti modalità:

- con la previsione, nel documento di programmazione dell'amministrazione aggiudicatrice (DUP), degli obiettivi da perseguire con l'*in house providing*, anche mediante l'utilizzo di indicatori qualitativi e quantitativi;

- con la istituzione di un comitato di indirizzo di cui al successivo articolo 18 bis ;

- con la trasmissione da parte della società al Comitato di indirizzo di una relazione tecnico finanziaria redatta a cura della società partecipata con cadenza semestrale (entro il 31/07 ed il 31/01 di ciascun anno) ai sensi dell'art 8 commi 4 e 5 del capitolato speciale di appalto;

- con la trasmissione da parte della società ai sensi della determinazione 2/DRIF/2020 di ARERA del PEF gestore all'Ufficio tributi dell'Ente nei termini normativamente previsti

- con l'obbligo da parte della Barano Multiservizi srl della trasmissione del bilancio, degli atti di programmazione economico finanziaria e degli atti fondamentali di gestione di cui all'art 14 al Comitato di Indirizzo;

#### **Art 18 bis Comitato di indirizzo**

E' istituito un Comitato di indirizzo con funzioni consultive e propositive nei confronti dell'organo amministrativo relativamente alla formulazione di indirizzi strategici della società.

Il Comitato è costituito dal Sindaco del Comune di Barano d'Ischia e da uno o più suoi delegati scelti tra gli Assessori pro tempore in carica in un numero da 3 a 5 e dura in carica dalla sua istituzione sino alla scadenza del mandato del Sindaco, salvo revoca

anticipata.

Per le partecipazioni in materia di servizi pubblici locali il Comitato di Indirizzo ha inoltre funzioni consultive e propositive anche in ordine a:

- strategie e politiche aziendali dei gestori di servizi pubblici locali
- bilancio di esercizio del piano industriale, degli altri strumenti di programmazione e degli atti fondamentali della gestione che per Statuto la Barano è tenuta a tramettere;
- modifica degli schemi tipo di contratti di servizio;
- modifiche allo statuto o dell'atto costitutivo della società partecipata;
- operazioni straordinarie della società;
- operazioni di capitale.

Svolge inoltre un ruolo di controllo successivo sulla relazione tecnico finanziaria semestrale, sugli atti di approvazione del bilancio e degli strumenti di programmazione economico finanziaria e degli atti fondamentali di gestione trasmessi dalla società in house ai sensi del precedente articolo.

Qualora il Comitato di indirizzo rilevi irregolarità o incompletezze nei documenti sottoposti al controllo successivo, ferma ed impregiudicata ogni altra forma di responsabilità a carico degli organi sociali, redige una relazione dettagliata circa le correzioni da apportare e la sottopone alla attenzione della Barano Multiservizi nella persona dell'Amministratore Unico o del Consiglio di amministrazione assegnandole un termine congruo per l'adeguamento.

Nel caso di mancato adeguamento nei termini previsti i rilievi sono sottoposti alla attenzione del Consiglio Comunale del Comune di Barano d'Ischia per le conseguenziali determinazioni in merito. Anche in tale caso restano ferme ed impregiudicate eventuali responsabilità degli organi sociali.

## **AMMINISTRAZIONE**

**Art 19** - La società è amministrata da un amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione formato da un numero da tre a cinque membri. Gli amministratori possono essere non soci.

E' riservata al Comune di Barano d'Ischia, la nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore Unico.

I soci, contestualmente alla nomina del consiglio di amministrazione o con decisione successiva, possono affidare agli amministratori poteri di amministrazione da esercitare

in via disgiunta o congiunta, ferma restando la competenza del consiglio di amministrazione per la redazione del progetto di bilancio e nelle altre ipotesi previste dalla legge in modo inderogabile.

Gli amministratori possono essere anche non soci e sono rieleggibili.

L'organo amministrativo resta in carica fino a revoca o dimissioni oppure per la durata stabilita dai soci in sede di nomina. Gli amministratori sono revocabili in qualunque tempo con decisione dei soci, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali danni se la revoca dell'amministratore nominato a tempo determinato avviene senza giusta causa.

E' riservato al Sindaco del Comune di Barano d'Ischia la facoltà di revocare i rappresentanti del Comune nel Consiglio di Amministrazione. Tale facoltà, se espletata all'inizio di ogni tornata amministrativa e nel rispetto dei termini di cui all'art. 50 del D. Lgs. 18/08/2002 n. 267, non configura l'ipotesi di revoca senza giusta causa.

Per gli altri provvederà l'Assemblea dei Soci, ai sensi del III comma dell'art.2383 del C.C.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine o dimissioni ha effetto dal momento in cui l'organo amministrativo è stato ricostituito. In ogni caso gli amministratori rimasti in carica, quelli cessati e l'eventuale organo di controllo devono sottoporre alla decisione dei soci la ricostituzione dell'organo amministrativo nel più breve tempo possibile, e comunque entro trenta giorni.

Quando la società è amministrata da un consiglio di amministrazione, se per qualsiasi causa viene meno la metà degli amministratori decade l'intero consiglio, ma quando l'amministrazione è stata affidata a più amministratori in via congiunta o disgiunta, se per qualsiasi causa viene a cessare anche uno solo di essi, decadono anche gli altri.

Gli amministratori non possono assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti, né esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi, né essere amministratori o direttori generali in società concorrenti, a meno che siano autorizzati con decisione dei soci. Per l'inosservanza di tale divieto l'amministratore può essere revocato dall'ufficio e risponde dei danni.

**Art 20** - L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e ha quindi la facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli

che la legge riserva in modo inderogabile alla decisione dei soci.

L'organo amministrativo può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti e nominare direttori anche generali.

L'organo amministrativo esercita i suoi poteri nel rispetto dei poteri di indirizzo strategico e controllo dell'attività generale che fa capo al Comune di Barano d'Ischia.

**Art 21**– L' Amministratore o il Presidente del Consiglio d'Amministrazione ha la rappresentanza generale della società di fronte ai terzi e in giudizio, con le seguenti modalità.

Quando la società è amministrata da un consiglio di amministrazione la rappresentanza della società per l'esecuzione delle decisioni del consiglio spetta a tutti gli amministratori in via disgiunta tra di loro, ma se sono stati affidati poteri di amministrazione a più amministratori in via disgiunta o congiunta anche la rappresentanza, in relazione all'esercizio di tali poteri, si intende a loro attribuita con le stesse modalità

La rappresentanza sociale spetta inoltre agli amministratori delegati, ai direttori, agli institori e ai procuratori nei limiti dei poteri determinati dall'organo amministrativo nell'atto di nomina.

**Art. 22** - Il consiglio di amministrazione è regolato dalle seguenti norme:

a) il consiglio, qualora non vi abbiano provveduto i soci in sede di nomina, elegge tra i suoi componenti il presidente ed eventualmente un vice presidente, che esercita le funzioni del primo in caso di sua assenza o impedimento, e può nominare uno o più amministratori delegati determinandone i poteri nei limiti previsti dalla legge;

b) il consiglio si riunisce nella sede sociale o altrove, purché in territorio italiano, quando il presidente lo ritiene necessario o quando ne è fatta richiesta in forma scritta da almeno un amministratore;

c) il consiglio è convocato dal presidente mediante comunicazione scritta contenente la data, il luogo e l'ora della riunione e l'ordine del giorno, inviata a tutti gli amministratori e ai componenti dell'eventuale organo di controllo, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, e in caso di particolare urgenza almeno ventiquattro ore prima; la comunicazione può essere inviata anche a mezzo

telefax o posta elettronica, al recapito fornito in precedenza dall'interessato e annotato nel libro delle decisioni degli amministratori; in caso di impossibilità o inattività del presidente il consiglio può essere convocato da uno qualsiasi degli amministratori;

d) in mancanza di formale convocazione il consiglio delibera validamente quando sono presenti tutti gli amministratori e i componenti dell'eventuale organo di controllo

e) le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica;

f) il consiglio di amministrazione nomina un segretario, anche estraneo al consiglio, che redige il verbale delle deliberazioni e lo sottoscrive insieme al presidente;

g) le decisioni del consiglio di amministrazione possono essere adottate anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto da ciascuno degli amministratori; in tal caso uno degli amministratori comunica a tutti gli altri il testo della decisione proposta, fissando un termine non inferiore a otto giorni entro il quale ciascuno deve far pervenire presso la sede sociale l'eventuale consenso alla stessa; in caso di mancata risposta nel termine fissato, il consenso si intende negato; dai documenti devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa; le comunicazioni possono avvenire con qualsiasi mezzo che consenta di verificarne la provenienza e di avere riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo), compresi il telefax e la posta elettronica, e devono essere conservate dalla società;

h) il consiglio di amministrazione deve sempre riunirsi per l'approvazione del progetto di bilancio e nelle altre ipotesi previste dalla legge.

**Art 23-** Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio, inoltre i soci possono assegnare loro un compenso mensile, in misura fissa e/o proporzionale al volume d'affari, e riconoscere un'indennità per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, da accantonare in una apposita voce dello stato patrimoniale. L'eventuale compenso degli amministratori delegati è stabilito dal consiglio di amministrazione contestualmente alla nomina.

## **ORGANO DI CONTROLLO**

**Art 24-** Revisore Unico

L'Assemblea procede alla nomina di un Revisore unico, il cui incarico dura 3 (tre)

esercizi sociali e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La relativa retribuzione è determinata nel minimo previsto delle tariffe dei dottori commercialisti.

Il Revisore unico è rieleggibile una sola volta.

Al Revisore unico non possono essere corrisposti gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento delle attività, o trattamenti di fine mandato.

Il Revisore unico vigile sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in special modo sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società, nonché sul suo concreto funzionamento. Esercita, inoltre, la revisione legale dei conti ed ogni altra funzione attribuita dalla normativa vigente.

Quando la legge prevede l'obbligo della nomina dell'organo di controllo, le relative funzioni sono svolte dal Revisore unico.

## **BILANCIO E UTILI**

**Art 25** - Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. L'organo amministrativo provvede alla formazione del bilancio e lo presenta ai soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il bilancio può essere presentato ai soci per l'approvazione entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale qualora, a giudizio dell'organo amministrativo, lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società.

**Art. 25 bis** - Fatturato.

E' stabilito che oltre l'ottanta per cento del fatturato venga effettuato nello svolgimento dei compiti affidati alla Società dal Comune di Barano d'Ischia.

La produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale dell'organismo in house.

**Art. 26** - Dagli utili netti dell'esercizio deve essere dedotta una somma corrispondente almeno alla ventesima parte di essi destinata a riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale. La rimanente parte degli utili di esercizio è distribuita ai soci, salva una diversa decisione degli stessi.

